

AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE E TENUTA DELL'ALBO FORNITORI

Art. 1

Oggetto del provvedimento

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 56 del Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio – D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 – il presente atto individua i criteri e le modalità di iscrizione, cancellazione, controllo ed ogni indagine utile per la corretta, trasparente ed imparziale formazione dell'elenco fornitori della Camera di Commercio di Agrigento.

L'albo sarà utilizzato dalla Camera di Commercio come strumento di identificazione delle imprese qualificate a fornire beni e servizi, nell'ambito di forniture e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria, ogni qualvolta vi siano i presupposti di legge per ricorrere all'esperienza della procedura di acquisto in economia ovvero per una ricerca di mercato.

Art. 2

Modalità di iscrizione

Gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione all'albo fornitori devono indirizzare l'istanza, redatta su apposito modulo di iscrizione e sottoscritta dal legale rappresentante, "Alla Camera di Commercio I.A.A. – Ufficio Provveditorato – Via Atenea n. 317 – Agrigento" o inviarla tramite e-mail al Responsabile unico del procedimento dell'Ufficio di Provveditorato, Geom. Giovanni Falzone, al seguente indirizzo: giovanni.falzone@ag.camcom.it.

In essa dovranno essere riportati tutti gli elementi utili all'identificazione della Ditta, i prodotti o i servizi in grado di servire, individuati nell'elenco delle categorie e classi merceologiche previste, nonché tutte le notizie necessarie alla conoscenza del loro grado di organizzazione e dimensione.

Ai fini della formazione dell'albo non saranno prese in considerazione le istanze pervenute successivamente alla scadenza del termine di trenta (30) giorni dalla pubblicazione del presente avviso presso l'albo dell'Ente e sul sito della Camera di Commercio www.cameradicommercio.ag.it.

Le istanze pervenute successivamente saranno inserite, se in regola con i requisiti richiesti, nel susseguente aggiornamento annuale.

Art. 3

Categorie e classi merceologiche

L'identificazione e la scelta delle categorie e classi merceologiche, di seguito riportate, alle quali le imprese di beni e servizi intendono essere iscritte, deve trovare debito riscontro nella documentazione relativa all'oggetto sociale, nonché nell'attività iniziata e regolarmente dichiarata alla C.C.I.A.A. di appartenenza

Cat.	Cl.	TIPOLOGIA
1	1	Mobili ed arredi per ufficio
1	2	Macchine per ufficio (macchine per scrivere, calcolatrici, fotocopiatrici, ecc.)
1	3	Piccoli elettrodomestici (tv, autoradio, climatizzatori, radio, ecc.)
1	4	Hardware (computer, stampanti, cavi di collegamento)
1	5	Software (programmi di lavoro, elaborazioni, personalizzazioni, ecc.)
2	1	Imp.e manut. Elettriche
2	2	Imp. e manut. Idrauliche
2	3	Lavori edili
2	4	Pitturazione in genere
2	5	Falegnameria
2	6	Vetreteria
2	7	Riparazione e restauro mobili
2	8	Riparazione e manutenzione autoveicoli (meccanica, carrozzeria ed elettrica)
2	9	Assistenza tecnica, sistemistica ed assistenza hardware
3	1	Carburanti
3	2	Combustibili
4	1	Prodotti per la pulizia e l'igiene della casa
4	2	Attrezzature di pulizie
5	1	Cancelleria
5	2	Forniture tipografiche
5	3	Modulistica
5	4	Rilegature
6	1	Materiali pubblicitari e promozionali
6	2	Attività promozionali (attrezzature fieristiche, servizio hostess e relazioni pubbliche in genere)
6	3	Progettazioni grafiche
6	4	Esecuzioni grafiche di cartellonistica
6	5	Piante e fiori (noleggio e vendita)
6	6	Noleggio amplificazione e luci
7	1	Oggetti di artigianato artistico agrigentino e siciliano (ceramiche, ferro battuto, ecc.)
7	2	Coppe, targhe, medaglie
8	1	Trasporti
8	2	Facchinaggio e traslochi

Art. 4 **Requisiti richiesti**

Per essere iscritti all'albo dei fornitori occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di appartenenza con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione;
- 2) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente ovvero non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni o non versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;

3) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;

4) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

5) non trovarsi nelle condizioni di esclusioni previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (normativa antimafia);

6) di possedere adeguata e documentata capacità economica, finanziaria e tecnica.

Art. 5 **Documentazione da allegare all'istanza**

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'albo fornitori devono presentare:

A) istanza redatta su apposito modulo con l'indicazione del ramo di attività e dei prodotti e/o servizi offerti;

B) certificato di iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di appartenenza di data non anteriore a sei (6) mesi o dichiarazione di essere iscritti. Esso deve riportare la dichiarazione che la società/ditta non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che non siano in atto procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; l'inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (disposizione antimafia).

L'istanza, altresì, dovrà contenere:

dichiarazione sostitutiva con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante:

1) che nei confronti della società/ditta non sia stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;

2) che la società/ditta non abbia commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

3) che la società/ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

4) che la società/ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e dei tributi camerali;

5) che la società/ditta non si sia resa gravemente colpevole di false dichiarazioni;

- 6) il possesso di adeguata e documentata capacità economica, finanziaria e tecnica;
- 7) notizie sui lavori, servizi o forniture più importanti espletate negli ultimi due esercizi;
- 8) il consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità determinate dalla normativa sulla privacy.

La Camera di Commercio di Agrigento si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato, con l'avvertenza che, in caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dall'albo ed alla comunicazione alle autorità competenti.

Art. 6 Accoglimento dell'istanza

Sulla base delle istanze pervenute sarà istituito/aggiornato "l'albo fornitori" che sarà approvato con delibera del Segretario Generale e diffuso mediante pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio di Agrigento: www.cameradicommercio.ag.it.

Art. 7 Validità dell'iscrizione all'albo fornitori

Le imprese rimangono iscritte nell'albo fornitori fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione. L'Ufficio di provveditorato della Camera di Commercio di Agrigento provvederà con cadenza annuale al suo aggiornamento.

L'aggiornamento comprenderà: iscrizione di nuove imprese; variazioni e/o integrazioni relative alle imprese già iscritte che non comportino un cambiamento tale da configurarsi come nuove iscrizioni; cancellazione di imprese già iscritte.

Art. 8 Cancellazione dall'albo fornitori

La cancellazione dall'albo fornitori dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- 1) perdita dei requisiti di iscrizione;
- 2) accertata grave inadempienza (reiterati ritardi non giustificati nella consegna, contestazioni al momento della consegna dei beni e delle prestazioni del servizio, etc.);
- 3) declinazione, per più di due volte, dell'invito a gara senza che siano fornite valide motivazioni alla rinuncia, ovvero sia stato minimamente riscontrato in alcuna forma l'invito a gara ricevuto.

La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale e comunicata all'operatore economico entro trenta (30) giorni dalla data di adozione dello stesso.

L'operatore economico, nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dalla cancellazione. La Camera di Commercio si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reinscrizione.

Gli operatori economici che subiscono una qualsiasi variazione (indirizzo, telefono, variazione di ragione sociale, assetto societario, etc.) sono obbligati a darne comunicazione entro trenta (30) giorni dal suo verificarsi.

Art. 9
Scelta del fornitore

L'inclusione delle imprese nell'Albo fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori e l'Amministrazione non è in alcun modo vincolata nei confronti delle imprese stesse.